

STUDIO LEGALE
Avv. Gianluca Romani
61121 **PESARO** (PU) - Via S. Decenzio n. 16
tel. 0721.638715 - fax 0721.35005

Cod. Fisc. RMN GLC 74R02 D488 V
P. IVA 02322010410

Polizza Assicurativa:
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a. - Agenzia di Pesaro – n. polizza 280864410

Informativa su negoziazione assistita
(ex art. 2, comma 7 del D.L. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014)

Il sottoscritto / La sottoscritta:

- sig. / sig.ra _____ (Cod. Fisc. _____),
nato / nata a _____ () il _____ e residente a
_____, in Via _____ n. _____,
in proprio / quale legale rappresentante di _____
con sede in _____ (), corrente in _____ (),
Via _____ () - (Cod. Fisc. _____ - P.IVA _____)

dichiara

di essere stato/a informato/a dall'Avv. **GIANLUCA ROMANI** del Foro di Pesaro, in ossequio a quanto previsto dal D.L. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014,

1. che è Sua facoltà accedere alla negoziazione assistita da uno o più avvocati per il tentativo di risoluzione stragiudiziale ed in via amichevole di una controversia vertente su diritti disponibili e non in materia di lavoro, secondo le disposizioni delle menzionate normative ed in ossequio all'art. 2 comma 7 del DL 132/2014 convertito nella L. 162/2014;
2. che specifiche disposizioni sono dettate dalla medesima normativa in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni;
3. che la convenzione di negoziazione eventualmente conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati è redatta in forma scritta a pena di nullità e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese e superiore al massimo a tre mesi (con una sola proroga di ulteriori 30 gg.);
4. che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti od atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
5. che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.;
6. che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ovvero della sottoscrizione della convenzione, si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è

accettato nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;

7. che i difensori e le parti sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;
8. che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili;
9. che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati.
10. che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia **in materia di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale e domande pagamento somme non superiori a 50.000,00 Euro**, è tenuto preliminarmente a formulare invito alla controparte alle negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito con modifiche in L. 162/2014, ovvero, per le materie ivi contemplate;
11. **che, nei casi indicati al n. 10, l'esperimento dell'invito alla negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;**
12. **che permangono e restano comunque validi gli ulteriori strumenti di composizione amichevole di liti, mediazione e conciliazione disciplinati da specifiche normative di settore.**

Il sottoscritto / La sottoscritta, come sopra identificato/a,

dichiara

altresì che l'Avv. **GIANLUCA ROMANI** del Foro di Pesaro ha illustrato le disposizioni del D.L. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014 e le modalità di svolgimento del procedimento, ed ha indicato e comunicato gli estremi della normativa, reperibile anche su web e sul portale www.romanigianluca.it.

Il sottoscritto / La sottoscritta, come sopra identificato/a, dichiara di **volersi avvalere / non volersi avvalere** della procedura di negoziazione assistita prevista per la conciliazione della controversia, esonerando l'Avv. **GIANLUCA ROMANI** del Foro di Pesaro da ogni responsabilità per il mancato esperimento della procedura.

L.c.s..

Pesaro (PU), li _____

In fede _____

Avv. GIANLUCA ROMANI